

Padova, 13 gennaio 2017

Oggetto: Contenzioso Gefil S.p.a. / Comunicato

In relazione al procedimento giudiziale in corso tra la controllata società Gefil S.p.a. (di seguito “Gefil” o la “Società”) ed il Comune di La Spezia, relativo al mancato riconoscimento del diritto di scarico di partite inesigibili ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 13.04.1999 n. 112, si comunica che, a seguito di presentazione di ricorso in appello da parte di Gefil avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Liguria, con dispositivo emesso il 15.12.2016 e notificato alla Gefil a mezzo PEC in data 22 dicembre 2016, la Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale, ha: a) respinto l’istanza di sospensione del giudizio in attesa dell’esito del processo dinanzi al TAR Liguria precedentemente instaurato dalla Società b) accolto la richiesta di rideterminazione delle somme oggetto del diniego di scarico per le quote a ruolo già oggetto delle comunicazioni presentate dalla società S.R.T. S.p.a. (cedente, alla Gefil, del ramo d’azienda relativo alla fiscalità locale), che il diniego di scarico non possa essere considerato legittimo e, c) respinto gli ulteriori motivi di gravame appellati da Gefil.

Per effetto, quindi, del parziale accoglimento dell’appello di cui in premessa che riduce l’importo delle quote iscritte a ruolo non discaricate ad Euro 5,37 mln (in luogo di euro 6,59 mln di cui alla comunicazione di diniego di scarico) e dell’applicazione, a titolo di sanzione, della percentuale sul carico pari al 33,3% così come stabilita dall’art. 20, comma 4, D. Lgs. cit., l’importo totale da pagare a carico della Gefil è determinato nella misura di euro 1,74 mln oltre ad interessi legali.

Fermi restando gli eventuali ulteriori mezzi di tutela che la Società adotterà avverso il provvedimento in oggetto, in via cautelativa il Consiglio di Amministrazione della Gefil in data 30 dicembre 2016 ha disposto l’accantonamento di una somma pari a Euro 2 milioni a copertura delle somme eventualmente dovute in caso di soccombenza definitiva.

L’Amministratore Delegato
